

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

ORDINE DEL GIORNO N. 472

**IMPEGNO DEL CONSIGLIO
REGIONALE A DELIBERARE PER
PRESENTARE RICHIESTA DI
REFERENDUM ABROGATIVO
DELL'ART. 35 E ART. 37 DEL
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE
2014, N. 133.**

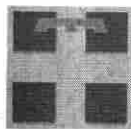
Presentato dai Consiglieri regionali:

*ANDRISSI GIANPAOLO (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO,
BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM, MIGHETTI PAOLO
DOMENICO, VALETTI FEDERICO*

Protocollo CR n. 32464

Presentato in data 22/09/2015

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Atti. Ist. Li 10,30
22/09/2015

Consiglio Regionale del Piemonte



A00032464/A0100B-04 23/09/15 CR

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2-18.2/475/15/X

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

N° 472

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



OGGETTO: Impegno del Consiglio regionale a deliberare per presentare richiesta di referendum abrogativo dell'art. 35 e art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

Premesso che:

- **l'art. 35** del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, "*Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene*", elide le competenze regionali in materia di programmazione e pianificazione del ciclo dei rifiuti e si pone in stridente contrasto con la vigente normativa comunitaria che, come enucleato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sesta Sezione, del 15 ottobre 2014, Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE prevede un obbligo di istituire un trattamento dei rifiuti basato sul riuso, riciclo e riutilizzo ovvero che assicuri il miglior risultato per la salute umana e la protezione dell'ambiente;
- **l'art. 37** del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, "*Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale*", qualifica le attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi e la realizzazione degli oleodotti e dei gasdotti come di "interesse strategico", di "pubblica utilità" e "indifferibili", limitando grandemente, con ciò, le prerogative riconosciute dalla Costituzione agli Enti territoriali circa l'esercizio delle funzioni amministrative, come ad es. in relazione ai piani di gestione e tutela del territorio, ai piani urbanistici ed edilizi e ai piani paesaggistici;
- l'art. 75 della Costituzione prevede che cinque consigli regionali possano chiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
- l'art. 29 della L. 25 maggio 1970, n. 352, "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*", stabilisce che nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio;

- l'art. 30 della L. 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27 della medesima legge.

Considerato che:

- L'art. 35 prevede che "tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti" (ovvero termovalorizzatori, inceneritori) "sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico"; nei suddetti impianti potranno essere inceneriti rifiuti urbani prodotti in altre regioni e "sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità". I predetti inceneritori, situati ovunque in Italia, con tale norma costituirebbero "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale"; in tal modo, si allargando all'intero territorio italiano quanto già previsto dal modello "emergenziale" per gli inceneritori siti in Campania (già stati dichiarati infrastrutture di interesse strategico nazionale dalla L. 123/2008).
- il legislatore statale pregiudica, con l'evidenziato articolo 37 (in combinato disposto del successivo art. 38 dello "Sblocca Italia") le potestà e prerogative legislative regionali costituzionalmente riconosciute, finanche l'indefettibile principio della preventiva intesa con le stesse regioni "non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della corretta configurabilità dei presupposti per la c.d. "intesa forte", nè la prevista intesa in sede di Conferenza di servizi, né la partecipazione dell'amministrazione regionale al procedimento unico previsto dall'art. 38, posto che tali interventi non attribuiscono alla Regione la posizione differenziata che le spetta in ordine alle scelte sulla localizzazione dell'impianto nell'ambito del proprio territorio" (come riportato nel ricorso proposto dalla Regione Calabria per questione di legittimità costituzionale, depositato il 21 gennaio 2015 in cancelleria della Corte Costituzionale);
- costituisce principio ormai acquisito (Corte Cost. sentenza n. 278/2010) quello secondo cui "nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale, la regione possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)".

Valutato che:

- l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato deve darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione, ossia garantendo agli Enti territoriali l'effettiva partecipazione ai procedimenti che mettono capo alle decisioni in tale materia;
- gli evidenziati articoli dello "Sblocca Italia", estromettendo le regioni dai procedimenti e dagli iter autorizzatori, si pongono in palese contrasto con l'art. 118 della Costituzione, presidio normativo costituzionale che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato

può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri "la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali" (Corte Cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).

Impegna il Consiglio regionale,

a deliberare al fine di presentare richiesta di referendum abrogativo dell'art. 35 e art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

PRIMO FIRMATARIO *Gianpaolo Andrissi*

Altre firme